

escludeva ogni presupposto di parità (1). Il *pactum* tra nazioni era adattato a regolare i rapporti tra *vicini* (2), ma era e restava sempre un *pactum*, e il carattere convenzionale tra sovranità diverse non scompariva del tutto (3).

Era naturale che un imperatore non potesse parlare o scrivere a un duca come a un sovrano suo pari: era questione di dignità. Il grado diverso importava l'uso di un linguaggio e di una forma consona alle rispettive prerogative. Il *dux* non era l'imperatore: diversa la sostanza della podestà sovrana, diversi i costumi cancellereschi.

(1) *Pact. Loth.*, proem.: *Hoc pactum suggerente ac supplicante Petro gloriosissimo duce Veneticorum inter Veneticos et vicinos eorum constituit ac describere iussit, ut ex utraque parte de observantia huius constitutionibus sacramenta dentur et postea per observationem harum constitutionum pax firma inter illos perseveret* (M. G. H., Capit., II, 129; *Documenti cit.*, I, 101).

(2) La *constitutio* lotariana parla di *pactum inter Veneticos et vicinos eorum*, cioè a regola di sudditi di una unità statale (*Venetici, ducatum*), non soggetti all'impero franco, e i loro vicini, sudditi del regno (M. G. H., Capit., II, 129; *Documenti cit.*, I, 101). I *Venetici* non sono *vicini*: diversa è la figura giuridica degli uni e degli altri.

(3) Sotto l'aspetto diplomatico non ha carattere convenzionale (*suggerente ac supplicante Petro - constituit ac describere iussit*): è una *constitutio*, la quale emana dalla volontà sovrana (*volumus, statuimus*), nella formula perciò di un comando (al cap. 7: si parla anche di *mandatum domini imperatoris*). Ma poichè la preesistente bilateralità non è stata eliminata, e non si poteva, essa, subordinata a una premessa imperativa, è tuttora presente nella forma e nello spirito dei capitoli vecchi, e si riflette anche nei nuovi, creando palese disarmonia tra il loro carattere imperativo formale e quello convenzionale del contenuto (cfr. i cap. 7 e 8, 33, 34; soprattutto c. 8: *spondimus*). Ciò dipende dal fatto che i contraenti principali non si identificano in una sola volontà sovrana, ma in due diverse indipendenti. Il Besta, che ha escluso l'origine carolina del precedente patto ed esclude anche la paternità lotariana di molta parte delle clausole di riforma, non ravvisa nei testi vecchi e non nei nuovi carattere di bilateralità, ma soltanto di reciprocità. Esistono, è vero, capitoli, vecchi e nuovi, nei quali l'obbligazione è reciproca (si noti la formula *inter partes*), ma in altri non esiste reciprocità, ma ben si profila l'obbligazione unilaterale di uno dei contraenti verso l'altro. La reciprocità in questi casi nasce dalla presenza di obbligazioni unilaterali parallele, conforme alla natura specifica delle obbligazioni che i contraenti stipulavano. Perciò dissento anche in questo apprezzamento dal Fanta (*Die Verträge cit.*, p. 104 sgg., 117 sg.), ma più ancora dal Besta (*La genesi cit.*, p. 603). Cfr. in proposito il mio studio *Il « pactum Lotharii » dell'840*, cit., p. 1139 sgg., in cui giustifico largamente il mio parere.